



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 33 (Atto di Ginevra)

Lingue del presente Atto; firma

(1) [Testi originali; testi ufficiali] a) Il presente Atto e' firmato in un unico originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, tutti i testi facenti parimenti fede.

b) Dopo consultazione dei governi interessati, il Direttore generale definisce testi ufficiali in altre lingue che l'Assemblea puo' indicare. (2) [Termine per la firma] Il presente Atto resta aperto alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, per un anno a partire dalla sua adozione.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-33>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it